

Vicenza, 28 Gennaio 2026


Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza

**LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA L. 147/2025**

# Il mutato quadro di responsabilità delle imprese e le misure di prevenzione patrimoniali

**Angelo Merlin**  
Università Cà Foscari Venezia

CONVEGNO







# Indice dell'intervento

*«Non ereditiamo la Terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli»*

Antoine de Saint-Exupery

1. La protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
2. Dall'individuo alla persona giuridica
3. L'amministrazione giudiziaria dell'attività economica
4. Alcune riflessioni conclusive



# 1. La protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

- Il diritto penale ambientale sta vivendo la più importante stagione di riforme dopo l'introduzione del Titolo VI *bis* del c.p. nel 2015: (1) la legge di delegazione europea 2024 (legge 91/2025) ha autorizzato il recepimento della Direttiva 2024/1203 (sulla tutela penale dell'ambiente) e il Consiglio dei Ministri in data **20.1.26** ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione (2) la legge **147/2025** ha introdotto una riforma ad ampio raggio che ha interessato la disciplina penale di settore, la parte generale e speciale del codice penale e la responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali
- La protezione del bene comune viene perseguita, in quest'ultimo provvedimento, attraverso l'implementazione del sistema di «**repressione**» degli illeciti sotto spinte emergenziali senza però affrontare, in una discussione più ampia e coordinata, la predisposizione di un sistema ispirato ad un'efficiente ed efficace opera di **precauzione** e **prevenzione** (principi fondamentali per la tutela del bene giuridico finale) delle offese all'ambiente



## 2. Dall'individuo alla persona giuridica

- In questo contesto e a causa di una “*correlazione genetica*” tra illiceità ambientale e attività di impresa (è infatti l'impresa che ha la percezione dell'impatto effettivo delle condotte in quanto si deve confrontare con il rischio ambientale nel calcolo delle esternalità negative del processo produttivo e che possiede la capacità economica ed organizzativa per confrontarsi con il rischio per le matrici ambientali e per sopportare i costi del rispetto delle norme a tutela dell'ambiente) si è sempre più sviluppata l'esigenza di una corresponsabilizzazione degli enti collettivi
- «*Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali (e non penali) **effettivi**, **dissuasivi** e **proporzionati** quali stabiliti nella presente direttiva*» (Considerando n. 33 della direttiva 2024/1203)
- In relazione alla responsabilità da reato della persona giuridica la legge 147/2025 ha: (i) introdotto nuovi illeciti penali nel catalogo dei reati presupposto; (ii) aumentato i limiti edittali per le sanzioni pecuniarie e ampliato il catalogo dei reati a cui si applicano le sanzioni interdittive; (iii) rimodulato le sanzioni interdittive

## 2. (segue): *i nuovi reati presupposto*

- Sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente:
  - i. i seguenti delitti contenuti nel **codice penale**: impedimento del controllo (art. 452 *septies*) e omessa bonifica (art. 452 *terdecies*). Mentre è stato correttamente «*riposizionato*» il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies*) che compare anche nell'ipotesi di reato aggravato dall'evento (quando dal fatto deriva pericolo per le persone o l'ambiente) e nella nuova circostanza aggravante (quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati)
  - ii. Le nuove fattispecie di natura **delittuosa** contenute nel d.lgs. 152/06: abbandono di rifiuti (anche pericolosi) in casi particolari (artt. 255 *bis* e *ter*); l'attività di gestione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) non autorizzata nella formulazione di pericolo concreto (art. 256); la realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti in casi particolari (art. 256 comma 3 *bis*); e la combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* commi 1 e 3 *bis*)
- Pur non applicandosi il principio costituzionale di cui all'art. 112 Cost. «*il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento posto che l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità*», (cfr. Cass.pen., Sez.VI, 5.1.26, n. 143)



## 2. (segue): l'aspetto sanzionatorio

- Sono stati aumentati i limiti edittali relativi al numero di quote delle sanzioni pecuniarie per i principali delitti contenuti nel Titolo VI *bis* del c.p.
- E' stato ampliato il novero dei reati ambientali per il quali il Giudice, in caso di condanna, **dovrà** applicare le sanzioni interdittive contenute all'art.9 del d.lgs. 231/01 (si ricorda, inoltre, che l'art.2 *bis* della legge 147/2025 ha stabilito che le **persone fisiche** condannate con sentenza definitiva per i più rilevanti delitti contenuti nel Titolo VI *bis* del codice penale, siano soggette ad importanti sanzioni interdittive accessorie per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni)
- Il Giudice dovrà applicare l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività della società «*intrinsecamente illecita*» e cioè se viene accertato che quest'ultima risulta stabilmente organizzata all'unico e prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di alcuni specifici reati ambientali indicati al comma 7 dell'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/01 (es. società di trasporto di rifiuti che contribuisce, in modo prevalente, alle attività di spedizione illegale di rifiuti)

## 2. (segue): *adeguatezza dei MOG*

- La legge in commento e il futuro decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2024/1203 valorizzano sempre più (seppur indirettamente) l'importanza dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 che hanno l'obiettivo di predisporre un apparato preventivo di secondo livello volto non tanto ad impedire il verificarsi degli eventi (di danno o di pericolo) temuti, quanto piuttosto a **ridurre** il rischio di realizzazione dei reati presupposti
- L'aggiornamento del MOG (in relazione all'introduzione dei nuovi reati presupposti) deve essere l'occasione per rivedere (e se del caso implementare) le procedure cautelari di primo livello in materia di gestione dei rifiuti nei punti «*notoriamente critici*» (es. individuazione dei rifiuti, classificazione degli stessi, rispetto delle autorizzazioni e delle regole sul deposito temporaneo, affidamento dei rifiuti ai terzi per lo smaltimento o il recupero). E', invece, da costruire l'apparato preventivo per i due delitti di impedimento del controllo e di omessa bonifica
- Il MOG deve essere **efficacemente attuato** (cfr. *Cass.pen., Sez.IV, 15.5.2025, n. 18410*) tramite la preventiva adozione di concrete misure in grado di contenere ragionevolmente il rischio reato (cfr. *Cass.pen., Sez.III, 17.5.2023, n. 27148*)





### 3. L'amministrazione giudiziaria dell'attività economica

- L'art. 5 della L. 147/2025 (novellando l'art. 34 del Codice Antimafia, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ha **esteso** l'istituto dell'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività economiche, ***qualora sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di questi Enti possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per determinati reati ambientali*** (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi; le fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previste nei commi 1 secondo periodo (rifiuti pericolosi), 1 *bis*, comma 3 e 3 *bis* in relazione alla realizzazione e gestione di discarica abusiva del d.lgs. 152/06, combustione illecita di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti)
- Questa misura inizialmente ideata per elidere i contatti, le collusioni, le interferenze mafiose, nel corso degli anni e grazie all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, ha iniziato ad essere utilizzata anche per altre fattispecie delittuose in contesti di *business* a c.d. base lecita (vedi ad esempio i fenomeni di sfruttamento del lavoro nella gestione della *supply chain* e, in generale, dei rapporti con fornitori e parti terze)



### 3. (segue)

- Ai fini dell'applicazione dell'istituto, l'»agevolazione» non richiede necessariamente un'attività illecita, potendo riferirsi ad attività economiche esercitate con modalità anche del tutto lecite da imprese che sono comunque in grado di offrire un contributo in favore dei soggetti pericolosi attraverso almeno una "*obiettiva commistione d'interessi*" tra le attività delittuose dell'agevolato e l'attività dell'impresa agevolante (es. una società che intrattiene stabili e leciti rapporti di cessione dei propri rifiuti con una «*persona pericolosa*» indagata per traffico illecito di rifiuti). A rilevare ai fini dell'applicazione dell'istituto è il solo accertamento dell'**esistenza di un obiettivo «nesso di agevolazione»** tra attività economica e soggetto pericoloso, tale per cui quell'impresa diviene uno strumento che permette a quest'ultimo di penetrare i mercati legali, indipendentemente dalle ragioni per cui ciò accade
- sulla richiesta della misura (che potrà essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona pericolosa) provvede il Tribunale in presenza di «*sufficienti indizi*» («*qualificata probabilità*» che tende ad avvicinarsi alla gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare personale nel procedimento penale)

### 3. (segue)

- In che cosa consiste l'amministrazione giudiziaria? nello sposessamento gestorio dell'attività economica, selettivo e limitato nel tempo, finalizzato ad avviare un percorso di risanamento aziendale guidato da un amministratore giudiziario che, oltre ad occuparsi dell'ordinaria gestione dell'Ente secondo le istruzioni del Tribunale di prevenzione, dovrà fornire all'organizzazione tutti quegli strumenti di *compliance* (compreso l'introduzione e l'efficace attuazione di un MOG) e controllo interno funzionali non solo ad eliminare il condizionamento criminale in corso, ma anche a dotare l'impresa degli «*anticorpi*» necessari a prevenire nuovi tentativi di devianza
- L'applicazione di questo istituto anche alla materia ambientale, impone alle società di creare i presupposti organizzativi per intercettare e prevenire i rischi relativi alla **qualifica delle terze parti** con cui l'Ente intende entrare in rapporti di affari al fine di evitare l'attivazione di relazioni con profili coinvolti in procedimenti penali per i reati ambientali citati all'art. 5 della L. 147/2025 (il problema cruciale sarà l'individuazione di accordi quadro tra le parti per trovare un giusto punto di equilibrio tra controllo preventivo e esigibilità di una sorveglianza in capo a entità che sono prive di poteri ispettivi)



## 4. Alcune riflessioni conclusive

- Il provvedimento in commento avrebbe potuto, in relazione alla responsabilità da reato delle imprese ex d.lgs. 231/01:
  - i. Valorizzare ulteriormente le condotte ripristinatorie del bene ambiente in quanto gli attuali articoli 12 (attenuazione della sanzione pecuniaria) e 17 (esclusione della sanzione interdittiva) del d.lgs. 231/01 rappresentano una risposta chiaramente insufficiente a stimolare una reale ed efficace condotta «*proattiva*» da parte della persona giuridica
  - ii. intervenire sul contenuto del modello organizzativo in materia ambientale così da orientare gli Enti che desiderano realmente attuare un efficace sistema di gestione del rischio. Ricordiamo, infatti, che per i reati ambientali presupposto non vi è nemmeno il supporto dato dall'art.30 del d.lgs. 81/2008 in relazione ai reati antinfortunistici il quale, quanto meno, ha il pregio di specificare le connessioni tra il sistema prevenzionistico di primo livello, i suoi baluardi e le direttrici generali della responsabilità dell'Ente (cfr. la relazione conclusiva depositata dalla Commissione Ministeriale per la revisione della disciplina del d.lgs. 231/01 laddove si discute di valutazione dell'idoneità del modello attraverso le *best practices*)
- Le norme in commento dovranno, a breve, essere **coordinate** con il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 che ha chiaramente confezionato la riforma della tutela penale dell'ambiente sul soggetto corporativo prevedendo condotte da criminalizzare (che rispondono al modello della responsabilità per «*tipo, modo ed oggetto della produzione*») difficilmente realizzabili dalla persona fisica



Vicenza, 28 Gennaio 2026

Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Venezia

# LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA L. 147/2025

## Grazie per l'attenzione

Teniamoci in contatto !

Mail:

[angelo.merlin@unive.it](mailto:angelo.merlin@unive.it)

LinkedIn:

